CITTA' DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE –
SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO – URP E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE –
SERVIZI EDUCATIVI – SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – MUSEO

ASSEGNO DI MATERNITA'

LA RESPONSABILE

VISTO l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ii. (Assegno di maternità);

VISTO l'art. 50 della Legge 17 maggio 199, n. 144;

VISTO il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999, n. 306;

VISTO l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448*»;

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337 e ss. mm. ii.;

VISTE le circolari dell'Inps n. 9 del 22/01/2010 e n. 35 del 09/03/2010;

VISTA la Legge Comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, art. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la politica delle famiglie, pubblicato sulla (GU Serie Generale n.32 del 09-02-2026) avente ad oggetto "Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità" nella quale si stabilisce che, l'assegno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, è pari ad € 413,10, se spettante nella misura intera. Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari ad € 20.668,26;

RENDE NOTO CHE

Hanno diritto all'assegno le madri che siano:

- cittadine italiane o comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 3/2007);
- cittadine non comunitarie titolari dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lsg n. 251/2007);
- cittadine non comunitarie in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 30/2007;
- cittadine non comunitarie in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 30/2007;

Via Solferino, 3
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia
Tel. +39.0578.652315

E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it
Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.chianciano-terme.siena.it

- cittadine non comunitarie con “permesso unico del lavoro” o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro;
- residenza in Italia alla data del parto;
- residenza anagrafica nel Comune di Chianciano Terme al momento di presentazione della domanda;
- assenza di trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore ad € 413,10 le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale).

In mancanza della madre hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.

Le domande dovranno essere compilate in tutte le loro parti e corredate dalla seguente documentazione:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia del permesso di soggiorno o fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, etc. per i cittadini extra-comunitari;
- Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013. Le domande, per l'anno 2026 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Dichiarazione della richiedente di non aver beneficiato di alcun trattamento economico per la maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, ovvero aver beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore all’assegno per l’anno 2026.

L’istanza deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

L'assegno mensile di maternità per l'anno 2026, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 413,10, se spettante nella misura intera ed è erogato per 5 mensilità per un importo complessivo pari ad € 2.065,50.

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le domande relative all’anno 2026 non superiore a € 20.668,26 calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013. L'ISEE deve riportare tutti i componenti del nucleo come da stato anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art.3 del D.P.C.M. Si precisa che nel caso di famiglie con genitori non coniugati e non conviventi, deve essere presentato l'ISEE minori così come indicato nell'art. 7 del D.P.C.M. Ai fini dell'accertamento del requisito per il mantenimento dell'assegno di maternità, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare dello stesso trattamento percepito dal beneficiario nel secondo anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza così come previsto dall'art. 4 comma 5 del citato D.P.C.M.

La richiesta di assegno di maternità dovrà essere compilata sugli appositi moduli da ritirare presso l'ufficio scrivente del Comune di Chianciano Terme.

Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a:

- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578652315 e-mail sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it

- Istruttore Simona Nenci tel 0578652208 e-mail simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it

ORARIO UFFICIO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/17:00

Chianciano Terme

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sara Montiani

Montiani Sara
2026.03.04 13:57:57

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e successive modifiche. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.

CN=Montiani Sara
C=IT
2.5.4.5=TINIT-MNTSRA72L46F592P
2.5.4.42=Sara

RSA/2048 bits

Via Solferino, 3
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia
Tel. +39.0578.652315

E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it
Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.chianciano-terme.siena.it